

Articolo 12

(CONVOCAZIONE, VALIDITÀ E FUNZIONAMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO)

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente su propria iniziativa; entro quindici giorni dalla richiesta scritta e motivata di almeno n. 3 consiglieri; entro quindici giorni dalla richiesta scritta e motivata del Presidente della Comunità del Parco.
2. Le sedute del Consiglio Direttivo, salvo quelle ove vi sia la possibilità di ricorso a votazione segreta per la trattazione di argomenti all'ordine del giorno, possono essere convocate in sede di video conferenza o, comunque, mediante ricorso a strumenti informatici idonei allo scopo, purché sia garantita la possibilità di partecipazione di ciascun componente.
3. Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
4. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente, eccezion fatta per le votazioni segrete.
5. Le votazioni, di regola sono palesi, salvo che non venga deliberato il voto segreto dalla maggioranza dei presenti. Il voto sulle persone è sempre segreto.
6. Il Presidente ed i Consiglieri non possono presenziare alla trattazione di argomenti che li riguardano personalmente né ad argomenti che riguardano loro parenti ed affini sino al quarto grado.
7. Le funzioni di segretario del Consiglio Direttivo sono svolte dal Direttore del Consorzio o in sua assenza da altro dipendente del Consorzio appositamente individuato. Il segretario sovrintende alla redazione dei verbali delle adunanze e nelle stesse assiste il Presidente.
8. Il verbale, redatto e sottoscritto dal segretario e dal Presidente della seduta riporta in forma sintetica l'esito delle discussioni dei punti all'ordine del giorno. Quest'ultimo di norma viene approvato durante la seduta successiva.
9. Ogni Consigliere ha diritto di chiedere che nel verbale sia fatta menzione del proprio voto e della relativa motivazione.
10. I Consiglieri hanno diritto di formulare per iscritto interrogazioni al Presidente, di presentare mozioni e di richiedere di inserire, all'ordine del giorno, argomenti da discutere nella prima seduta utile.
11. Le proposte di deliberazione sono presentate dal Presidente corredate, se richiesto, dal parere del Direttore, e dagli stessi sottoscritte.
12. Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con specifico voto espresso dalla maggioranza dei Consiglieri presenti.

13. Le sedute del Consiglio Direttivo sono pubbliche, salvo diversa espressa decisione del Consiglio stesso. Per l'esame di specifici argomenti, su indicazione del Presidente, possono essere invitati a prenderne parte Esperti esterni, rappresentanti di forze locali economiche di categoria e delle Associazioni, senza che partecipino alla discussione ed al voto.
14. Ogni Consigliere può proporre che un argomento all'ordine del giorno venga discusso in una seduta successiva. Il Consiglio Direttivo, a maggioranza si pronuncia sulla proposta.

Articolo 13
(ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO)

1. Il Consiglio Direttivo può legittimamente insediarsi quando è nominata la maggioranza dei componenti previsti.
2. Il Consiglio Direttivo determina l'indirizzo politico-amministrativo, programmatico e gestionale del Consorzio e ne controlla l'attuazione; delinea l'attività complessiva del Consorzio improntata ai principi del buon andamento, imparzialità e legalità, di cui all'art. 97 della Costituzione, oltreché ai criteri di economicità, efficacia e pubblicità ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e delle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti.
3. In particolare sono affidate al Consiglio Direttivo le seguenti competenze:
 - a) l'adozione del regolamento del Parco di cui all'art. 5 del D.M. del 28 febbraio 2002, secondo le modalità ivi previste;
 - b) la predisposizione, deliberazione ed attuazione degli altri regolamenti di competenza del Consorzio;
 - c) l'emanazione di direttive generali di coordinamento al fine di assicurare l'unitarietà degli indirizzi di gestione del Parco nonché le direttive necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie;
 - d) il coordinamento dell'attività di ricerca e di pubbliche relazioni;
 - e) la predisposizione, deliberazione ed attuazione del Piano di indirizzo del Parco;
 - f) la predisposizione della dotazione organica del Consorzio del Parco e le relative variazioni;
 - g) la deliberazione del Bilancio preventivo e le sue variazioni ed il Conto consuntivo del Consorzio;
 - h) la nomina del Direttore del Consorzio del Parco;
 - i) la nomina dei componenti del Comitato Tecnico-Scientifico;
 - j) la delega di compiti specifici ad un singolo membro del Consiglio Direttivo.

4. I Consiglieri hanno diritto di ottenere, dagli Uffici del Consorzio, tutti gli atti amministrativi utili all'espletamento del loro mandato.

**Articolo 14
(COMUNITÀ DEL PARCO)**

1. La Comunità del Parco è composta dal rappresentante legale di ogni Ente territoriale che aderisce al Consorzio.
2. I componenti della Comunità del Parco durano in carica per un periodo corrispondente al loro mandato elettivo.

**Articolo 15
(ATTRIBUZIONI DELLA COMUNITÀ DEL PARCO)**

1. Alla Comunità del Parco spettano le seguenti attribuzioni:
 - a) esprimere parere sul Regolamento del Parco (art.5 D.M. 28 febbraio 2002), e su altri Regolamenti che siano sottoposti dal Consiglio Direttivo;
 - b) esprime parere sul Piano di indirizzo del Parco;
 - c) esprime parere sul Conto consuntivo, il Bilancio preventivo;
 - d) esprime parere sulla partecipazione del Consorzio ad Enti, Consorzi, Fondazioni ed Associazioni;
 - e) propone agli Enti consorziati eventuali modifiche da apportare al presente Statuto, con deliberazione assunta con la maggioranza dei componenti di almeno i due terzi.
2. Il parere espresso dalla Comunità del Parco è obbligatorio ma non vincolante e deve essere espresso entro massimo venti giorni dalla richiesta, trascorsi i quali senza riscontro, si ritiene favorevolmente espresso, ai sensi della normativa vigente. Con la richiesta suddetta vengono trasmessi a tutti i componenti della Comunità gli atti su cui sono chiamati ad esprimersi.

**Articolo 16
(ORGANO DI REVISIONE)**

Il Collegio dei revisori si compone di tre membri designati uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e due dal Ministro dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzioni di Presidente. Il Collegio dei revisori dura in carica quattro anni e i singoli membri possono essere riconfermati una sola volta. Il Collegio dei revisori vigila, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123, sull'osservanza delle leggi e dello statuto, verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali.